



Procura della Repubblica presso il Tribunale di

TIVOLI

Il Procuratore della Repubblica

Tivoli, 18 ottobre 2016

Prot. n. 1582/2016

Oggetto: circolare sul rilascio attestazioni e informazioni ex art. 335 c.p.p. all’Autorità Giudiziaria, alla Pubblica Amministrazione e a Soggetti Investiti di Pubbliche Funzioni. Informazioni alla polizia giudiziaria.

L’attuale regolamentazione del rilascio delle attestazioni ex art. 335 c.p.p. ai “soggetti pubblici” e assimilabili presenta alcune criticità che si riflettono sulla celerità del servizio e sul carico di lavoro del personale amministrativo e dei Magistrati.

Dopo avere raccolto le indicazioni dei funzionari e del personale addetto all’Ufficio, dei rappresentanti dell’Avvocatura e delle colleghe e dei colleghi appare opportuno prevedere una nuova regolamentazione che consenta di bilanciare le esigenze di segretezza proprie delle indagini preliminari con quelle di celerità e buona amministrazione del servizio.

Utili spunti sono stati tratti da provvedimenti analoghi adottati da altre Procure della Repubblica.

La disciplina adottata col presente provvedimento sarà soggetta a opportuna verifica dopo un congruo periodo di attuazione.

Ciò premesso, si adotta la regolamentazione che segue.

1. Ubicazione e competenza dell’Ufficio

L’Ufficio competente al rilascio *Informazioni e Re.ge.* (e ad altre incombenze) è ubicato al piano terra della Procura della Repubblica di Tivoli, sita in via Antonio del Re n. 24 – all’ingresso, dopo avere superato i controlli di sicurezza –, n. telefono 0774414371, 0774414372 (si risponde tra le 12,30 e le 13,30).

L'Ufficio fornisce le informazioni relative alle iscrizioni contenute nel Registro delle notizie di reato, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 335, co. 3 e 3-*bis*, c.p.p., oltre che ai soggetti privati anche all'Autorità Giudiziaria, alla Pubblica Amministrazione e a Soggetti Investiti di Pubbliche Funzioni.

2. Soggetti che possono presentare la richiesta

Le attestazioni possono essere richieste:

- a) dagli Uffici Giudiziari;
- b) dalla Pubblica amministrazione;
- c) dagli Ordini professionali;
- d) dall'INAIL (Agenzie di Servizi o Personale delegato);
- e) dalle Forze dell'Ordine e Polizia Giudiziaria;
- f) dalle Ambasciate – Consolati;
- g) dai Curatori Fallimentari.

3. Attestazioni rilasciabili

L'Ufficio fornisce le informazioni relative alle iscrizioni contenute nel Registro delle notizie di reato ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 335, commi 3 e 3-*bis*, c.p.p., con attestazione scritta contenente:

- a) nominativo dei soggetti iscritti in qualità di indagati o persone offese, che risultino dipendenti della amministrazione statale o di amministrazioni locali;
- b) numero del procedimento;
- c) nominativo del Magistrato assegnatario del procedimento, perciò delegato alla sua trattazione;
- d) reati iscritti (qualificazione giuridica dei fatti in indagine) e data del commesso reato.

L'attestazione conterrà, solo se espressamente indicato nella richiesta, anche le informazioni relative:

- 1) alla richiesta di fissazione udienza;
- 2) all'emissione dell'avviso *ex art. 415-bis* (avviso di conclusione delle indagini);
- 3) al luogo del commesso reato;

In caso di procedimenti non più in fase di indagine, solo su esplicita richiesta, verranno fornite anche le informazioni relative:

- alle richieste di archiviazione e trasmissioni degli atti al Giudice per le Indagini Preliminari;
- alle trasmissioni degli atti per competenza ad altra Autorità.

4. Modalità di presentazione della richiesta e disciplina

L'Ufficio fornisce le informazioni e le attestazioni in forma scritta, in risposta alle richieste che pervengano tramite servizio postale, posta elettronica ordinaria/certificata o depositate presso l'Ufficio.

In relazione ai procedimenti di competenza del Tribunale monocratico l'informazione è fornita senza la necessità di alcun preventivo nulla osta da parte del Magistrato assegnatario, secondo modalità analoghe a quanto previsto per le attestazioni rilasciate a privati (cui si rinvia integralmente, specificamente al paragrafo 6 "*Disciplina del rilascio delle informazioni*"). Occorre, invece, il nulla osta:

- a) per richieste concernenti reati di competenza del Tribunale collegiale;
- b) per richieste concernenti i reati di competenza del Tribunale monocratico di cui agli artt. 572, 612-*bis*, 628 e 629 c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90;
- c) per richieste concernenti indagati per reati di competenza del Tribunale monocratico in relazione ai quali vi siano coindagati cui siano contestati reati di competenza collegiale o ricompresi nella previsione di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p..

Il PM risponde, di norma, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

Nel caso di procedimenti definiti, l'Ufficio fornisce le informazioni senza richiesta di nulla osta.

5. Ipotesi particolari: polizia giudiziaria e curatori

La Polizia Giudiziaria che ha presentato la Comunicazione Notizia di Reato o, comunque, ha trasmesso gli atti in Procura, potrà essere notiziata direttamente del numero del procedimento e del nominativo del Magistrato assegnatario.

Ai **curatori fallimentari**, previa esibizione della sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale da cui ne risulti l'incarico, sarà comunicato il numero del procedimento relativo al fallimento ed il nominativo del Magistrato assegnatario.

6. Efficacia e comunicazioni

Le disposizioni della presente circolare entrano in vigore per le richieste presentate a partire dal 24 ottobre 2016.

La presente circolare sostituisce tutte quelle adottate precedentemente sulla medesima materia.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito della Procura e comunicata, oltre che ai Sostituti Procuratori della Repubblica e agli Uffici della Procura interessati, al sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto
F.to